

60 ANNI FA

L'atto di nascita della nostra autonomia

Tutto nasce lì: rispetto delle minoranze, pace. Ma tra mille contraddizioni ed equivoci

Alto Adige

05.09.06

di Francesco Palermo

L'accordo di Parigi del 5 settembre 1946 e da sessant'anni oggetto di approfondimento storico e di mistificazione politica. Nulla di strano, questo è il destino di tutti i documenti che hanno fondato un determinato ordine politico, la cui valutazione varia a seconda del giudizio che di tale ordine si è portati a dare. Le ricorrenze servono proprio a cercare di riconciliare la storia e la politica, approfittando della risonanza delle celebrazioni per estendere la conoscenza degli avvenimenti.

L'accordo di Parigi è un documento figlio del suo tempo, sia per la forma, sia per i contenuti. Nella storia della protezione delle minoranze anche con strumenti internazionali, già vi erano stati imposti precedenti di obblighi bi- o multilaterali per la tutela di specifiche minoranze che si trovavano a vivere in uno Stato nazionale che non era il loro. Fin dalla sua elaborazione, dopo la prima guerra mondiale, la "dottrina Wilson", secondo cui i confini statali dovevano coincidere con quelli delle nazionalità, aveva conosciuto innumerevoli eccezioni. I trattati del

primo dopoguerra con Austria, Ungheria, Bulgaria, Turchia contenevano disposizioni per la tutela delle minoranze, così come quelli che vennero "imposti" ai nuovi stati che nascevano: Jugoslavia, Cecoslovacchia, Romania, Grecia, Polonia. Numerosi furono anche i trattati internazionali relativi a specifici territori, come l'Alta Slesia, le Isoléland, la città di Danzica. L'idea di garantire internazionalmente una minoranza aveva insomma importanti precedenti, e l'accordo Degasper-Gruber si collo-

ca nel solco di una consolidata tradizione.

Anche nei contenuti il Trattato di Parigi rispecchiava il mainstream dell'epoca, sancendo l'obbligo di rispettare l'uguaglianza dei diritti tra la popolazione minoritaria e la maggioranza nazionale, in particolare nei settori chiave di una tutela effettiva: scuola in madrelingua, equiparazione delle lingue nei rapporti con l'amministrazione e nella toponomastica, pari condizioni di accesso all'impiego pubblico (art. 1). Si trattava di ristabilire dei diritti fonamen-

tali per una popolazione che li aveva visti brutalmente cancellare dalla dittatura fascista, ma erano a ben vedere dei diritti elementari, il minimo indispensabile per potersi dare effettiva tutela al gruppo di lingua tedesca. L'accordo stabilisce inoltre, almeno in via generale, la cornice entro la quale questi possono esercitarsi. L'art. 2 prevede infatti che la minoranza di lingua tedesca deve avere il diritto all'autogoverno ("sara concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo"), pur lasciando

aperta la definizione del territorio al quale applicare questo potere, e ciò consentì a Degasper di includervi anche il Trentino, con le ben note conseguenze. L'art. 3 disciplinava questioni contingenti, legate ai rapporti di buon vicinato tra Italia e Austria, al superamento delle drammatiche opzioni del 1939, al riconoscimento dei titoli di studio e alla facilitazione degli scambi transfrontalieri, tutte cose allora fondamentali ma ormai ampiamente superate dal corso degli eventi.

L'originalità del trattato non

sta dunque né nella forma né nei contenuti. Sta, piuttosto, proprio nella sua mancanza di originalità. Ricorrere ad un accordo internazionale secondo un modello ereditato dal passato si è rivelata infatti una scelta lungimirante, se si considera che nell'immediato secondo dopoguerra vi fu un ritorno esacerbato alla "dottrina Wilson": oltre 17 milioni di persone furono costrette a migrare per "ripristinare" l'equilibrio etnico dei territori. Fu il caso dei Sudeti, dei tedeschi polacchi, degli italiani dell'Istria, e di altri ancora. Con lo strumento "antico" del trattato internazionale, questo tragico destino fu risparmiato alle popolazioni dell'Alto Adige, ai tedeschi ma anche agli ormai radicati italiani, e fu sancita la scelta della convivenza, anche se le modalità di questa convivenza restavano tutte da definire. In questo senso, l'accordo Degasperi-Gruber inaugura una nuova stagione della tutela internazionale delle minoranze, che si manifestò anche in altri importanti trattati di

SEGUE A PAGINA 24

Inserto a cura di
Paolo Campostrini

deci

do Degasperi-Gruber si collo- stabilire un accordo bilaterale

5 SETTEMBRE: ECCO COSA E' ACCADUTO QUEL GIORNO

L'accordo entra nel Trattato di pace. E diventa internazionale

Il 5 settembre 1946, nell'ambito della Conferenza di pace di Parigi si stipula un trattato di tutela per l'Alto Adige. L'accordo viene firmato dal Presidente del Consiglio italiano (e contemporaneamente Ministro degli Esteri) Alcide Degasperi e dal Ministro degli Esteri austriaco Karl Gruber. Dal nome dei due firmatari esso è noto comunemente come Accordo Degasperi-Gruber. Il trattato assicura agli altoatesini misure particolari per il mantenimen-

to della loro identità etnica e il loro sviluppo economico e culturale. Esso comprende le scuole in madrelingua, l'equiparazione della lingua tedesca, le pari opportunità nell'assunzione negli uffici pubblici, la revisione delle opzioni del 1939, il riconoscimento dei titoli di studio, le agevolazioni nell'interscambio tra il Tirolo del Nord e l'Alto Adige e, come clausola principale, la concessione di un'autonomia alla popolazione locale. L'accordo bilaterale italo-au-

striaco sull'Alto Adige costituisce parte integrante del trattato di pace degli alleati con l'Italia. In virtù di ciò la questione altoatesina ha assunto definitivamente carattere internazionale. Il partito di raccolta SVP, fondato l'8 maggio 1945 da Erich Amonn e da un gruppo di 20 persone, aveva inviato alle trattative di Parigi Otto von Guggenberg e Friedl Volgger. Volgger è quindi l'unico sudtirolese ad aver vissuto e collaborato in prima persona dall'inizio.